



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

IL DIRETTORE

prot. n. 4706

Sedi estere dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 11 Agosto 2014 n. 125 recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 17, commi 1, 7 e 13;
- VISTO** il “Regolamento recante: <<Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo>>”, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015 e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, 9, comma 1, 12, comma 4 e 26, comma 1;
- VISTO** l’art. 15, comma 1, del <<Regolamento di contabilità dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo>>, approvato con Decreto Interministeriale n. 1002/2500 del 15 dicembre 2015;
- VISTE** le delibere del Comitato Direzionale n. 49 del 14 giugno 2011 e n. 76 del 29 maggio 2015;
- VISTO** il messaggio MAECI n. 263279 del 3 dicembre 2015, recante istruzioni sulla responsabilità dei fondi in loco di cooperazione a partire dal 1 gennaio 2016;
- VISTA** la delibera di autorizzazione del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 45 del 10 maggio 2016;
- VERIFICATA** la sussistenza delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento delle sedi estere;
- VISTA** l’informativa alle OO.SS. resa nell’incontro del 29 aprile 2016;

Delibera

1. Sono confermate le sedi estere di AICS di seguito elencate i cui ambiti territoriali di competenza sono delimitati ai sensi e per gli effetti della presente delibera:
 - 1) Kabul: Afghanistan;
 - 2) Tirana: Albania, con competenza anche su Kosovo;
 - 3) La Paz: Bolivia, con competenza anche su Colombia, Ecuador e Perù;
 - 4) Il Cairo: Egitto;
 - 5) San Salvador: El Salvador, con competenza anche su Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, Repubblica Dominicana, Haiti e piccoli stati insulari dei Caraibi;
 - 6) Addis Abeba: Etiopia e con competenza anche su Gibuti e Sud Sudan;
 - 7) Nairobi: Kenya, con competenza anche su Somalia, Tanzania e Uganda;
 - 8) Beirut: Libano, con competenza anche su Siria;
 - 9) Maputo: Mozambico;
 - 10) Yangon: Myanmar;
 - 11) Islamabad: Pakistan;
 - 12) Gerusalemme: Palestina;
 - 13) Dakar: Senegal, con competenza anche su Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau e su Mali;
 - 14) Khartoum: Sudan;
 - 15) Tunisi: Tunisia, con competenza anche su Marocco, Libia e Mauritania;
 - 16) Hanoi: Vietnam, con competenza anche su Laos e Cambogia;
 - 17) Ouagadougou: Burkina Faso e con competenza anche su Niger.
2. E' istituita, a decorrere dal 1 luglio 2016, la sede estera AICS di Amman, con competenza sulla Giordania.
3. E' confermata la delega alla realizzazione delle iniziative di cooperazione attribuita, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento di contabilità dell'Agenzia, alle competenti Ambasciate in relazione ai seguenti Paesi: Serbia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica Popolare democratica di Corea, Filippine, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica centro-africana, Camerun.
4. Gli ambiti territoriali delle sedi estere AICS potranno essere modificati applicando la medesima procedura per la loro istituzione (richiesta del direttore AICS, previa autorizzazione del Comitato congiunto).

Roma

17/5/2016

IL DIRETTORE
(Laura Frigenti)

